



*Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti*

Roma, 25 MAG. 2009

Divisione DIREZIONE GENERALE PER I PORTI
4^

Alle Direzioni Marittime - LORO SEDI

Prot. n. M_TRA/PORTI/ 6843

Classif. A.2.16

Allegati: vari

Oggetto: Nuove disposizioni per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) - Articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime - Anno 2009. - Aspetti applicativi.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CIRCOLARE N° 22
Serie I
Titolo: Demanio Marittimo

Alle Capitanerie di porto - LORO SEDI

Alle Autorità Portuali - LORO SEDI

e, per conoscenza:

Ai Presidenti delle Regioni Costiere ed ai
relativi Servizi Regionali
(VEDI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO)

Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento per le Politiche Fiscali -Ufficio
Agenzie ed Enti della Fiscalità -Area III -
Reparto VII - Piazza Mastai, 11- 00143 ROMA

Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto - S E D E

Agenzia del Demanio - Direzione Centrale
Area Operativa - Direzione Beni Demaniali
Via Barberini, 37 - 00100 ROMA

Assoporti
Corso Rinascimento, 19 - 00186 ROMA



Assocostieri
Via di Vigna Murata, 40 - 00143 ROMA

Riferimenti:

- Circolare n° 15 Serie I Titolo: Demanio Marittimo in data 9 agosto 2007;
- Lettera circolare prot. n. M_TRA/PORTI/^{n. 212} in data 24 novembre 2008.

1. Articolo 04 - legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Aggiornamento anno 2009.

Si trasmette in allegato, per conoscenza e norma, copia del decreto ministeriale in data 21 novembre 2008 (All. 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 in data 6 marzo 2009, con il quale è stato determinato in 5,5% (cinquevirgolacinquantapercento) l'aumento ISTAT delle misure unitarie dei canoni per il rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime ovvero l'aggiornamento delle stesse per l'anno 2009.

Gli uffici regionali sono pregati di effettuare le comunicazioni corrispondenti agli enti territoriali competenti ai quali hanno conferito la relativa funzione amministrativa.

Con lo stesso decreto si è proceduto all'aggiornamento solo della misura minima di canone prevista dall'articolo 9 del Decreto Interministeriale del 19 luglio 1989 che è stata elevata ad Euro 340,76 (trecentoquaranta/76) e non anche di quella di cui all'articolo 3 del DM 342/98 che è risultata abrogata.

2. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) - Decorrenza aggiornamento indici ISTAT su base anno 1998.

Il comma 251, lettera b) punto 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che ... "per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei ... a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data."

L'Agenzia del Demanio, secondo le indicazioni operative contenute nella nota Prot. 2007/71 62/DAO in data 21 febbraio 2007, aveva fatto presente che gli "...importi indicati in tabella devono essere aggiornati degli indici ISTAT maturati sin dal 1994, sulla base dei decreti emanati annualmente dal Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 04 della legge 494/1993".

Ora l'Agenzia del Demanio, con nota prot. n. 2009/5894 in data 10 febbraio 2009 (All. 2), sulla base del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato reso con nota 35666 del 17 marzo 2008, ha comunicato ai propri uffici periferici che "...le maggiorazioni sugli immutati importi base, da calcolare per la determinazione dei

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ROMA, 1000 - ISTITUTO PER IL RIFORMA E L'EFFICACIA DELLO STATO P.A. - 5



Claudio Cerdaio Tel. 06/59084288 - Fax 0659084307
Circolare canoni ISTAT base 1998

canoni dovuti dal 1° gennaio 2007, debbano far riferimento agli indici ISTAT maturati dal 1° gennaio 1998 ..”.

Quindi le misure unitarie tabellari di cui all'articolo 1, comma 251, lett. b) punto 1) vanno considerate importi di base anno 1997 ai quali applicare gli aggiornamenti Istat maturati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2006; gli importi risultanti vanno applicati per la determinazione dei canoni per le concessioni ad uso turistico-ricreativo e nautica da diporto con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Per uniformità di calcolo e di applicazione si allegano le tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni in parola aggiornate all'attualità (All. 3).

3. Principali aspetti applicativi delle nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007).

Si coglie l'occasione per rispondere ad alcuni quesiti pervenuti sia da e Autorità Marittime e Portuali che da privati tenuto conto anche dei lavori condotti con l'Agenzia del Demanio in passate riunioni.

3.1 - Distinzione tra facile e difficile rimozione.

La tipologia di opere (di facile e difficile rimozione) relative alla concessione di beni demaniali marittimi per finalità turistico ricreative soggette all'applicazione del canone tabellare, secondo le indicazioni operative già contenute nella nota Prot. 2007/71 62/DAO in data 21 febbraio 2007 dell'Agenzia del Demanio, risulta individuata dalla circolare n. 120 del 24.5.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione- che a tal fine prevede: "Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A B ed E, della tabella "Tipologia delle opere", mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalla lettera C, D, F e G."

In via generale, in tema di classificazione delle opere realizzate o da realizzare sul demanio marittimo, tenuto conto del parere reso il 24 ottobre 1990 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, possiamo individuare:

a) di difficile sgombero o rimozione: quelli costruiti con sistema tradizionale a struttura unita a fondazione profonda o isolata o diffusa collegata con il terreno; quelli a struttura stabile in muratura, in cemento armato, in sistema misto con elementi prefabbricati di notevole peso la cui rimozione comporti la distruzione o l'alterazione sostanziale del manufatto stesso.

b) di facile sgombero o rimozione: quelli le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di cemento armato, normale o precompresso, di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di tompagno, costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruiti altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale. Le piattaforme o solette -al pari delle palificazio-

ni in legno - costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le opere e i manufatti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ROMA, 2005 - ISTITUTO POLIGRAFICO E LEGGENDARIO SPA - S.



Claudio Cardaio Tel. 06/59084288 - Fax 0659084307
Circolare canoni ISTAT base 1998

non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla rileva che esse vengano o meno danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei manufatti;

Le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile, sono considerate zone scoperte.

3.2 - Pertinenze non destinate ad attività commerciali

Alle pertinenze demaniali marittime non destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi e che in quanto tali dovrebbero configurarsi come beni strumentali all'attività concessoria si applicano, come indicato nella nota 2007/9801 in data 9 marzo 2007, le misure tabellari relative alle tipologie di cui all'art. 1 comma 251 della legge 296/2006 (art. 03, comma 1, lett. b) punto 1.3 legge 494/1993), ossia "aree occupate con impianti di difficile rimozione". Di seguito si indicano alcuni esempi:

- muretti;
- cabine;
- spogliatoi;
- piscine (senza scopo di lucro);
- campi sportivi;
- camping;
- cucine non di servizio all'attività commerciale (mensa dipendenti);
- opere portuali quali, banchine, pontili e opere per la difesa dell'ambito portuale.
- depositi attrezzi balneari;
- camminamenti;
- terrazze non sfruttate commercialmente (non adibite a posa tavoli per consumazioni);
- locali tecnici (vani caldaie ecc.);
- scale e vani ascensori;
- vani di servizio (spogliatoi per dipendenti) nelle strutture ricettive.

3.3 - Riduzioni (Articolo 1, comma 251, punto 1, lett. c), d), f) (Per le concessioni destinate alla nautica da diporto solo lett. c) e d)).

La nuova disciplina supera il regime delle agevolazioni e riduzioni previsto dalla normativa previgente (articolo 03, comma 1 della l. 494/1993 e D.M. 342/98 attuativo), mantenendo solo alcune delle ipotesi precedentemente in vigore:

- c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



c.1) In presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità concedenti.

La riduzione è determinata con provvedimento dell'Autorità concedente sentito l'ufficio periferico dell'Agenzia del Demanio, che potrebbe provvedere anche a stabilire il numero di anni di riduzione da applicare.

La riduzione andrebbe applicata al canone concessorio nella sua interezza comprensivo anche delle pertinenze sottoposte a canone di mercato

c.2) Nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con esclusione dei manufatti pertinenziale, qualora i quali siano adibiti ad attività commerciali a canone di mercato.

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

La riduzione dovrebbe operare includendo anche i manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali, per relationem con le precedenti disposizioni (art. 1 c. 251 punto c. 2) che invece li esclude.

f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento.

La modalità di riduzione sembra rivolta alle concessioni demaniali marittime rilasciate per la realizzazione e la gestione di campeggi, residence, villaggi turistici, ecc. Come per quelle di cui al punto d) la riduzione in parola dovrebbe operare includendo anche i manufatti pertinenziali qualora siano adibiti ad attività commerciali.

Le riduzioni di cui ai punti c. 2), d) ed f) sono determinate direttamente dalle Autorità concedenti, previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.

3.4 - Riduzioni delle misure dei canoni per lavori di straordinaria manutenzione.

Con la circolare n. 116 del 26 febbraio 2001 erano state emanate da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Agenzia del Demanio delle direttive concordate per disciplinare, sotto l'aspetto tecnico e procedurale, le modalità di riduzione della misura di canone per i lavori di straordinaria manutenzione in base alle previsioni del Decreto interministeriale 19 luglio 1989 (articolo 2 comma 2) e del Decreto ministeriale n. 342 in data 5 agosto 1998: (articolo 2 comma 5),

Come sopra evidenziato la nuova normativa non prevede ipotesi di riduzione delle misure dei canoni per interventi di straordinaria manutenzione da effettuarsi su opere relative a concessioni ad uso turistico ricreativo e per la nautica da diporto.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Pertanto le indicazioni procedurali contenute nella circolare n. 116 continuano ad applicarsi solo per i casi previsti dal D.I. 19.07.1989.

3.5 - Misura minima utilizzabile

Il comma 251 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nulla dice in merito alla misura minima dei canoni per le concessioni rilasciate o rinnovate per finalità turistico-ricreative al di sotto della quale non si può scendere.

Considerato quindi superato il D.M. 5 agosto 1998 n. 342 resta comunque impregiudicata la disciplina del D.I. 19 luglio 1989.

Pertanto, si ritiene continui a trovare applicazione la misura prevista dall'art. 9 del D.I. 19.07.1989, in assenza di norme in materia.

Ovviamente da tale applicazione rimarrebbe esclusa la misura minima prevista dal comma 2 (L. 300.000 originarie) relativa alle utilizzazioni inferiori all'anno di cui all'articolo 03, comma 4 della legge 494/1993, per le quali si applicherebbe quella prevista dal citato decreto 19 luglio 1989.

3.6 - Applicazione del canone commisurato al valore di mercato (Articolo 1, comma 251, lett. b) punto 2

La norma introduce nuovi criteri per la determinazione del canone per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali.

Il punto è articolato in due parti distinte: la prima relativa alle sole pertinenze, la seconda alle aree ricomprese nella concessione. Il legislatore dunque prende in esame il complesso dei beni rilasciati in concessione ma separa, ai fini del calcolo del canone, le aree dalle pertinenze sopra insistenti.

Innanzitutto occorre premettere che sia nel primo caso (solo pertinenze) che nel secondo (pertinenze comprensive delle aree) le nuove disposizioni normative si applicano solo alle concessioni rilasciate ad uso turistico-ricreativo e per quelle destinate alla nautica da diporto, escludendo pertanto tutte le altre utilizzazioni del demanio marittimo, quali pesca e cantieristica, approvvigionamento di fonti di energetiche, ecc.

Inoltre per le aree, specchi acquei, opere di facile e difficile rimozione, nonché per le pertinenze destinate ad altre utilizzazioni che non siano riconducibili a quelle con finalità turistico-ricreative con destinazioni commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone sarà calcolato con le misure tabellari previste dalla lettera b) numero 1).

In sede di applicazione del canone commisurato al valore di mercato occorre procedere ad alcune precisazioni.

In via principale si è evidenziata la difficoltà di identificare le tipologie di attività presenti nella Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'OMI con quelle turistico ricreative in quanto nell'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del Territorio i dati sono riferiti normalmente alle seguenti tipologie di attività:

- Destinazione COMMERCIALE: magazzini, negozi, centri commerciali, ecc.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ROMA, 2001 - ISTITUTO PER IL RIFORMO E LA TECNICITÀ DELLO STATO S.P.A. - 8



Claudio Cardaio Tel. 06/59084288 - Fax 06/59084307
Circolare n. 116 del 19.07.1989

- Destinazione TERZIARIA: uffici, ecc.

- Destinazione PRODUTTIVA: capannoni industriali, laboratori ecc.,

mentre le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreative sono quelle indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Inoltre qualora nella zona in cui insiste la concessione l'OMI non esponga dei valori mensili unitari relativi alle tipologie di attività previste dalla norma dovrà farsi riferimento agli indici relativi alla zona più prossima o comunque presente nel Comune in esame.

Nel caso in cui nel Comune in esame l'OMI non esponga comunque degli indici necessari si applicano quelli praticati dai Comuni limitrofi per le attività commerciali nell'ambito di demanio marittimo più vicino.

Quanto sopra descritto trova applicazione anche per le concessioni destinate alla nautica da diporto (porti o approdi turistici).

Con riferimento al canone di mercato la formula elaborata per la quantificazione dei canoni concessori richiede alcune precisazioni per la parte relativa all'applicazione della riduzione.

In merito la norma recita che "Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento".

Innanzitutto la riduzione opera sulla misura del canone e non sulla superficie e, pertanto, nel caso in cui nella concessione insistano più manufatti pertinenziali, il calcolo dovrà essere ripetuto su ogni singolo manufatto e non sulla somma complessiva delle superfici dei manufatti.

Solo nel caso in cui il manufatto sia composto di più piani con la stessa destinazione commerciale la superficie utile per il calcolo verrà sommata (manufatto di mq. 90 di n. 3 piani: $mq. 90 \times 3 = mq. 270$)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RMVA 2001 - EDIZIONE PULIZI E RICCA NELLO SPAZIO P.A. - S.



Claudio Cardano Tel. 06/59084288 - Fax 0659084307
Circolare cartobli 16/98 T base 1998

La riduzione è modulata per scaglioni progressivi di superficie del manufatto secondo i coefficienti di abbattimento pari alle percentuali indicate dalla norma stessa.

I coefficienti sono applicati alle sole superfici eccedenti i mq. delle rispettive fasce e non già all'intera area della pertinenza (es. pertinenza di mq. 290: per i primi 200 mq. nessuna riduzione, per i 90 mq l'abbattimento è del 20 %).

L'applicazione delle riduzioni in modo non progressivo per scaglioni successivi causerebbe una discriminazione di trattamento favorendo i concessionari che dispongono di pertinenze demaniali marittime con superfici superiori alla soglia dello scaglione e penalizzando ingiustamente quelli al di sotto della predetta soglia.

Non è del tutto chiaro, invece, se la quantificazione del canone con i nuovi criteri di "mercato" debba essere effettuata solo in sede di rilascio o di rinnovo del titolo concessorio che disciplina la pertinenza, mentre per gli anni successivi, si procede con l'aggiornamento ISTAT previsto dall'articolo 04 della legge 494 del 1993 per l'intera durata del titolo concessorio oppure se il canone debba essere rideterminato ogni anno in base ai valori dell'OMI.

Poiché la norma non lo specifica, si ritiene che in sede di rilascio o di rinnovo della concessione si debba determinare il canone secondo i valori di mercato come sopra indicato e per gli anni successivi e di validità del titolo concessorio si proceda con l'aggiornamento in base agli indici Istat, fatta ovviamente salva la prima applicazione dei nuovi criteri con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per tutti i titoli concessori (sia nuovi che vigenti a tale data).

3.7 - Superfici convenzionali o virtuali.

L'attuale normativa per la determinazione dei canoni impone parametri obiettivi di valutazione riferiti essenzialmente alla superficie dell'area occupata ed al tipo di impianti, manufatti ed opere realizzati e, pertanto, è indispensabile che tutte le fattispecie concessorie siano ricondotte a misure di superfici indicate in metri quadrati.

Per quanto precede per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente occupate, ad esempio cavi e condotti, interrati e/o poggiati nel/sul demanio marittimo, tubi e condotte, pali di sostegno, gavitelli singoli, cartelloni, insegne o cartelli d'indicazione, ecc., si adottano i criteri indicati nella Circolare n° 112 in data 25 gennaio 2001 e richiamati anche nella Circolare n° 120 in data 24 maggio 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Criteri che, peraltro consentiranno una uniformità di calcolo in presenza delle stesse fattispecie.

4. - Articolo 16, comma 1 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione marittima - (Canone biennale)

In sede di verifica amministrativo-contabile alcuni funzionari dell'Ispettorato Generale di Finanza hanno rilevato la mancata attuazione del dettato dell'art. 16, comma 2 del regolamento al codice della navigazione marittima in ordine al mancato versamento anticipato del canone in rate biennali

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE



Claudio Caracciolo Tel. 06/59084288 - Fax 0659084307
Circolare canoni ISTAT base 1998

dovute per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio.

La previsione di cui all'art.16¹, comma 1, Reg. nav.mar., è da intendersi abrogata in virtù dell'at.10, comma 8², D.L. 77/89, così come convertito con Legge 5 maggio 1989, n.160.

Tale disposizione (corresponsione anticipate in rate biennali del canone per concessioni di durata superiore al biennio) risultava coerente con il dettato del comma 4 dello stesso articolo 16, che affidava la determinazione del canone all'intesa - da raggiungersi a livello periferico - "fra il Capo del Compartimento e l'Intendente di Finanza in relazione all'entità delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che può trarre il concessionario".

Mentre con il sopra citato D.L. 4 marzo 1989, n.77, si è previsto che i canoni debbano essere calcolati "in base a criteri fissati con Decreto Ministeriale della Marina Mercantile di concerto con il Ministero delle Finanze" (art. 10, comma 1), nonché soggetti ad adeguamento annuale (art. 10, comma 6).

Ne discende quindi che la ratio sottesa al nuovo sistema di determinazione degli oneri concessori risulta trasfusa nella disciplina di settore prevista dalla Legge 494/93, di conversione, con modificazioni, del D.L. 400/93. Detta norma infatti all'art. 04, comma 1 prevede per tutte le tipologie concessorie da essa disciplinate, l'aggiornamento annuale dei canoni sulla base della media degli indici ISTAT richiamati. Tale procedura, è evidente, risulta inconciliabile con la riscossione anticipata di rate biennali.

5 - Associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono alla Federazione Italiana Vela (FIV) affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN).

La FIV - Federazione Italiana Vela - ha di nuovo evidenziato che sul territorio nazionale non vengono applicate in maniera omogenea le norme sul riconoscimento del canone ricognitorio per le concessioni demaniali marittime assentite a favore delle Associazioni sportive in argomento.

In proposito già con lettera circolare prot. n. 3424 in data 3 aprile 2006 questa Direzione Generale al fine di dare adeguata soluzione ad alcuni casi segnalati dalla stessa Federazione Nazionale aveva ritenuto di richiamare, per una corretta applicazione della normativa, le disposizioni applicative per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali fruite dalle Associazioni stesse.

¹ Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali (1) (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 3, quarto comma, d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747.
(2) Vedi d.m. 19 luglio 1989 e d.m. 18 ottobre 1990.

² Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), nonché ogni altra norma che siano in contrasto con il presente decreto.



La legge finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 1, commi 250-256) ha modificato profondamente la legge 494/93 introducendo nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi e nuovi criteri per la determinazione del canone concessorio.

In particolare per la questione che qui interessa, con il comma 251 è stato abrogato e sostituito il comma 1 dell'articolo 03 della legge 494/93 che prevedeva che i canoni annui per le concessioni con finalità turistico ricreative fossero determinati, con apposito decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con il succitato decreto (D.M. 342/1998) e la successiva circolare (n. 77 del 17 dicembre 1998) emanati da questo Ministero era stata confermata la volontà espressa dal legislatore nella lettera l) dell'art. 03 della legge 494/93 originario, di introdurre un criterio di moderazione dei canoni in favore delle società sportive che rispondono a certi requisiti, non tanto in relazione alla presenza o meno di attività lucrative bensì per la valenza che era stata riconosciuta, sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito, alle attività svolte da dette di società sportive.

Pertanto, poiché, la nuova normativa prevede per le associazioni in esame, l'applicazione delle sole disposizioni della legislazione primaria (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 1, comma 251-lettera c), punto 2), non essendo più prevista quella secondaria (Decreto attuativo) con cui era stato possibile disciplinare le singole fattispecie, il canone va determinato nella misura del 50% del canone ordinario. Appare pertanto evidente come la nuova disciplina si differenzi da quella introdotta nell'anno 1993, essenzialmente per due aspetti che possono ritenersi rilevanti.

In primo luogo non è prevista la distinzione delle fattispecie in relazione al tipo di Associazione, siano iscritte o meno alla F.I.V. che abbiano o meno finalità di lucro, in quanto la riduzione si applica alle sole società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali.

In secondo luogo la nuova normativa determina l'applicazione dei canoni rapportati a quelli di mercato alle strutture che su di essa insistono, incidendo in maniera ancora più rilevante se trattasi di immobili incamerati dallo Stato.

Rimane invece confermata la volontà del legislatore della riduzione dei canoni nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Art. 1, c. 251, lett. d)

Si ricorda che la previsione dell'articolo 39 del codice della navigazione non concretizza una riduzione della misura del canone bensì il riconoscimento, voluto dal Legislatore, della peculiarità del soggetto concessionario e delle finalità (beneficenza e altri fini di pubblico interesse) da questi perseguite e dalle quali quindi è estranea ogni attività reddituale.

L'accertamento dell'esistenza di tali presupposti sia soggettivi che oggettivi, determina - per legge - l'applicazione del canone c.d. ricognitorio.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

FORMA, 0001 - ISTITUTO ITALIANO DI RICERCA E REGISTRO SPA S.p.A. - 5



Claudio Bando Tel. 06/59084288 - Fax 0659084307
Circolare Canoni ISLT base 1998

Si ritiene pertanto che anche con la nuova normativa possa trovare applicazione il criterio di moderazione dei canoni in favore delle associazioni sportive che rispondono ai suddetti requisiti, non solo in relazione alla presenza o meno di attività lucrative ma anche per la valenza che è riconosciuto, sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito, alle attività svolte dal tipo di associazioni sportive di cui trattasi.

Tale assunto trova, però, specifica deroga per quanto concerne l'utilizzo delle pertinenze demaniali marittime, per le quali come indicato dall'Agenzia del Demanio nella nota Prot. 2007/71 62/DAO in data 21 febbraio 2007, deve trovare applicazione il previsto canone di mercato qualora siano adibiti ad attività commerciali.

In relazione al sopraindicato quadro normativo, considerato che si tratta, in ogni caso, di utilizzazioni ricomprese in quelle turistiche ricreative per le quali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 non possono essere applicati canoni superiori a quelli previsti dalla disciplina statale, i cui principi sono fissati nell'art. 03 della legge n. 494/93, anche per le Autorità Portuali trovano applicazione le indicazioni sopraindicate.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ROMA, 2007 - ISTITUTO PER LE MAFI E RECA DELLO STATO S.P.A. - 8



PER COPIA CONFORME
Dott. Claudio CARDAIO

